



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AVVOCATURA
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE A (PUBBLICO IMPIEGO - IMPIANTI SPORTIVI -
CULTURA - SERVIZI SOCIALI e COMMERCIO)**

ATTO N. DEL 528

Torino, 29/08/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Jacopo ROSATELLI - Carlotta SALERNO - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL QUESTORE DI TORINO PROT. CAT. 11/E.2023- P.A.S. DEL 19 MAGGIO 2023, NOTIFICATO IN DATA 25 MAGGIO 2023 CON IL QUALE E' STATA REVOCATA LA LICENZA EX ART. 88 T.U.L.P.S. RILASCIATA IN DATA 10.3.2023 PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI VIDEOTERMINALI. LITE N. 295/2023 LV.

Con atto notificato al Comune di Torino in data 22 luglio 2023, il Sig. *omissis*, ha presentato ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per *“l'annullamento – previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare: del provvedimento adottato dal Questore di Torino prot. Cat. 11/E.2023- P.A.S. del 19 maggio 2023, notificato in data 25 maggio 2023 con il quale è stata revocata la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata in data 10.3.2023 al sig. omissis.”* per l'esercizio del gioco lecito mediante

apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. co. 6 lett. b) presso i locali siti in Torino, corso Principe Oddone, n. 84, nell'interesse della società concessionaria SNAITECH S.p.A.; - della nota del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Circoscrizione VII del 16 novembre 2022; - della nota Divisione P.A.S. Ufficio Contenzioso del 6 marzo 2023 citata nel provvedimento adottato dal Questore di Torino prot. Cat. 11/E.2023-P.A.S. del 19 maggio 2023 impugnato; - della nota del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino – Circoscrizione VII del 12 aprile 2023; - degli accertamenti della Divisione P.A.S. – IV Sezione Attività di Controllo in data 15 maggio 2023; - di ogni ulteriore altra documentazione inerente la procedura di verifica svolta dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, ad oggi sconosciuta e di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato nonché per la declaratoria - dell'illegittimità del provvedimento di revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata in data 10.3.2023 al omissis.” per l'esercizio del gioco lecito mediante apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. co. 6 lett. b) presso i locali siti in Torino, corso Principe Oddone, n. 84, nell'interesse della società concessionaria SNAITECH S.p.A.; e per la conseguente condanna in accoglimento del presente ricorso: - in via principale: alla conferma della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata in data 10.3.2023 al sig. omissis; - in via subordinata: al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente pari a € 120.026,00 o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, derivante dalla revoca della licenza concessa in data 10 marzo 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990.”

Il Settore competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Vista la formulazione della domanda di sospensione cautelare e poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura, venga autorizzata a costituirsi in giudizio per svolgere tutte le proprie ragioni e difese resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale elegge domicilio, si costituisca nel procedimento instaurato avanti al TAR Piemonte dal Sig. omissis, per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche per la fase cautelare, ivi compreso resistere ad eventuale ricorso incidentale e motivi aggiunti proposti da quest'ultimo dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella